

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO

### AGGIORNAMENTI DEL REG. CEE 2092/91

#### 1. IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI: RISCritto L'ARTICOLO 11

Con il Reg. CE 1997/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 28/12/2006, il Consiglio dell'Unione Europea ha riscritto integralmente l'articolo 11 del Reg. CEE 2092/91 modificando le regole per l'importazione di prodotti biologici dai cosiddetti Paesi Terzi (cioè dagli Stati non facenti parte dell'Unione Europea).

Sostanzialmente con la nuova impostazione possono esserci tre tipologie di importazione:

a. **PRODOTTO CONFORME AL REG. CEE 2092/91 IMPORTATO DA UN PAESE TERZO.** Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico nei seguenti casi: a) il prodotto in questione è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento CEE 2092/91; b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, hanno sottoposto le loro attività ad un organismo o di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2 dell'art.11; e c) gli operatori interessati sono in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali un documento giustificativo che consenta di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e il tipo o la serie di prodotti soggetti al suo controllo, e che consenta altresì di verificare la conformità da parte dell'operatore alle lettere a) e b), e il periodo di validità.

Gli Organismi di controllo che possono operare la certificazione di questi prodotti importati possono essere quelli già riconosciuti dai singoli stati membri, vendono iscritti dalla Commissione Europea in un apposito elenco, sono accreditati secondo la pertinente norma europea EN 45011 o la guida ISO 65 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti", sono sottoposti regolarmente a valutazione, controllo e rivalutazione pluriennale in loco delle loro attività da parte dell'organismo di accreditamento. All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione Europea invita l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione Europea può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati. Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se opportuno, dall'autorità competente in materia di valutazione, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari in loco delle loro attività. Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione Europea, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di supervisione è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di violazioni delle disposizioni del regolamento CEE 2092/91.

b. **PRODOTTO IMPORTATO DA UN PAESE TERZO RICONOSCIUTO EQUIVALENTE.** Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico nei seguenti casi:

a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 e 6 per la produzione biologica nella Comunità Europea; b) l'operatore è stato soggetto a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. CEE 2092/91 e siffatte misure di controllo sono state applicate in modo continuo ed efficiente; c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori hanno sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 dell'art.11 o ad un organismo o di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art.11; e d) il prodotto è munito di un certificato di controllo rilasciato dalle autorità competenti o da organismi di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 4 dell'art.11, o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art.11 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'art.11. L'originale del certificato deve accompagnare la merce

fino all'azienda del primo destinatario. L'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni.

La Commissione Europea può riconoscere i paesi terzi il cui sistema di produzione e di controllo soddisfano le norme equivalenti al Reg. CEE 2092/91 e può compilare un elenco di detti paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius

In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione Europea invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione Europea può affidare ad esperti il compito di verificare sul posto le norme di produzione e il regime di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione Europea una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione del loro regime di controllo.

Sulla base delle informazioni di dette relazioni annuali, la Commissione Europea, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti tramite il riesame su base regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni del regolamento CEE 2092/91.

c. **ALTRI PRODOTTI IMPORTATI** Per i prodotti non importati così come descritto al precedente paragrafo a, e non importati da un paese terzo riconosciuto equivalente (vedi precedente paragrafo b), la Commissione Europea può riconoscere gli organismi di controllo, inclusi gli organismi e le di controllo di cui all'articolo 9 del Reg. CEE 2092/91 (cioè quelli autorizzati dagli Stati membri), competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi e compilare un elenco di detti organismi di controllo. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione Europea esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi di controllo dei paesi terzi. In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione Europea invita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L'organismo di controllo è sottoposto a regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione Europea può affidare ad esperti il compito di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo di controllo interessati. Gli organismi di controllo riconosciuti forniscono relazioni di valutazione rilasciate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività. Sulla base di dette relazioni di valutazione la Commissione Europea, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi di controllo riconosciuti tramite il riesame regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel regolamento CEE 2092/91 o in applicazione di esso.

#### **PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI**

La Commissione Europea deve emanare le modalità di applicazione del nuovo articolo 11, con particolare riguardo: a) ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e di controllo riconosciuti; e b) al modello di certificato di prodotto importato, tenendo conto dei vantaggi della certificazione elettronica inclusa la maggiore protezione contro la frode.

#### **FASE DI TRANSIZIONE**

Il nuovo articolo 11 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007, ma in attesa delle procedure sopra ricordate viene mantenuto il vecchio sistema di autorizzazione alle importazioni che devono essere rilasciate, in Italia, direttamente dal Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali (MiPAAF). Le autorizzazioni a commercializzare prodotti importati da un paese terzo concesse,

prima del 31 dicembre 2006, dal MiPAAF ad un importatore scadono al più tardi il 31 dicembre 2007. Per un periodo che ha inizio il 1 gennaio 2007 e termina dodici mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art.11, il MiPAAF può autorizzare gli importatori italiani ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi non in regime di equivalenza, purché l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui all'art.11, paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è immediatamente revocata. Le autorizzazioni scadono al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti. Il prodotto importato è munito di un certificato di controllo rilasciato dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo da parte del MiPAAF. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa in forma transitoria, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

## **2. TRANSUMANZA**

Con il Reg. CE 1851/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 15/12/2006, il Consiglio dell'Unione Europea ha inserito nel Regolamento CEE 2092/91 all'allegato I Parte B (quella relativa alle disposizioni per la zootecnia biologica) un nuovo paragrafo relativo alla gestione dei periodi di transumanza. Tale paragrafo è il seguente:

“4.10. Fatto salvo il punto 4.13, nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni convenzionali quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. I foraggi convenzionali, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10% della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.”

## **2. ALIMENTI IN COVERSIONE**

Con il Reg. CE 1851/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 15/12/2006, il Consiglio dell'Unione Europea ha modificato il paragrafo 4.4 nel Regolamento CEE 2092/91 all'allegato I Parte B (quella relativa alle disposizioni per la zootecnia biologica) aumentando temporaneamente le quantità di alimento in conversione utilizzabile nell'allevamento degli animali visto che “I produttori di alcuni Stati membri devono attualmente far fronte a una carenza di mangimi biologici dovuta a raccolti di colture biologiche inferiori alla media, a requisiti giuridici più rigorosi sull'origine biologica dei mangimi e all'espansione dei mercati di prodotti biologici”:

“4.4. Fino al 31 dicembre 2008, l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 50 % in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare all'80 %. A partire dal 1 gennaio 2009, l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 % in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60 %. Tali percentuali sono espresse in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola”.

Il testo integrale dei Regolamenti citati in questa nota sono reperibili su <http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html> oppure possono essere richiesti alla Bios srl o scaricabili da [www.certbios.it](http://www.certbios.it).

Ernes De Rossi